

PRIMO PIANO

Musumeci: i cittadini si assicurino

“La cultura della prevenzione passa anche attraverso un nuovo approccio con le assicurazioni contro i rischi”. Ad affermarlo è stato il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, parlando con la stampa dopo il Consiglio dei ministri di ieri. Musumeci ha spiegato che il governo affronterà questo tema nelle prossime settimane: “serve – ha detto – che ogni cittadino che vive e opera in un territorio a rischio debba ricorrere ad assicurazione, magari anche con il concorso dello Stato”.

Sul tavolo del ministro sono intanto arrivate le prime richieste di stato di emergenza di Lombardia e Sicilia. Per la prima la stima al momento, per difetto, è di 100 milioni di euro esclusa Milano, che è stata devastata dal nubifragio dei giorni scorsi. Si tratta comunque di una cifra destinata a salire considerevolmente. La Sicilia valuta 60 milioni il costo dei primi interventi per far fronte ai danni dei roghi, mentre altri 200 milioni sono stati persi per le ondate di calore nel settore agricolo. Anche in questo caso le cifre aumenteranno. In Veneto ammontano a un centinaio di milioni di euro le perdite per il maltempo. Il Friuli Venezia Giulia ha già disposto lo stanziamento di 50 milioni di euro per i cittadini e le imprese colpite. Anche l'Emilia Romagna sta facendo i conti dei danni e si appresta a chiedere lo stato di emergenza.

Beniamino Musto

GLOSSARIO

Natura della responsabilità: Aquiliana (o Extracontrattuale) e Contrattuale

Sono le due macro categorie distinte nel nostro ordinamento: sotto il profilo giuridico comportano uguali criteri risarcitori ma hanno connotati differenti, che determinano un importante divario sul piano assicurativo

Nel nostro ordinamento distinguiamo due diverse nature della responsabilità: quella *extracontrattuale* e quella *contrattuale*.

La prima deriva dalla violazione, dolosa o colposa, di diritti assoluti, quali possono essere il diritto alla vita, all'integrità fisica, alla proprietà, ecc., ed è sancita all'articolo 2043 del Codice civile. La sua origine si fa risalire alla *Lex Aquilia de damno*, promossa da un tribuno di nome *Caio Aquilio* nel III secolo avanti Cristo, allo scopo di punire quanti, con il loro comportamento illecito, avessero arrecato danno ad altri. Da ciò, com'è intuibile, deriva l'appellativo *aquiliana*.

Fondamento della *responsabilità aquiliana* è il principio di convivenza che fa capo al concetto di *neminem laedere* (testualmente, *non recare offesa ad alcuno*), in base al quale chiunque violi tale divieto sarà tenuto a risarcire la persona lesa per i danni patrimoniali e non patrimoniali da questa sofferti.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE, DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI

Intorno al 276 a.C., dunque, la *Lex Aquilia* ha introdotto il concetto di responsabilità civile che conosciamo e pratichiamo ora, instaurando nel diritto romano la cosiddetta responsabilità *ex-delicto*, ovvero il principio per cui la lesione di un diritto soggettivo assoluto (così definito in quanto opponibile a tutti i cittadini, ovvero *erga omnes*), obbliga l'autore della lesione a risarcire il danno prodotto.

Tale danno è risarcibile quando l'evento sia stato determinato intenzionalmente oppure si sia verificato a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza delle norme. Ciò giustifica la sanzione, ovvero il risarcimento del danno, volti a ripristinare il diritto leso.

Nel nostro ordinamento, la responsabilità *extracontrattuale* è quindi originata da qualunque fatto colposo o doloso che cagioni ad altri un danno ingiusto. I fattori necessari che la contraddistinguono sono il fatto illecito (detto fatto generatore), il danno ingiustamente causato dallo stesso e il nesso di causalità giuridica (detto anche nesso eziologico) che lega indissolubilmente questi elementi. Sarà quindi possibile individuare una responsabilità, ove tutti questi fattori siano presenti e riconoscibili.

(continua a pag. 2)



(continua da pag. 1)

Dal punto di vista assicurativo, il prodotto che copre questa tipologia di rischi è la polizza di responsabilità civile generale, più semplicemente indicata come Rcg, che può essere estesa alla responsabilità civile per la circolazione di prodotti difettosi (Rcp) o alla responsabilità civile per i prestatori d'opera (Rco), come accade nelle comuni polizze Rcto.

QUANDO ESISTE UN VINCOLO OBBLIGATORIO

Diversa natura, rispetto alla responsabilità aquiliana o extracontrattuale, ha la responsabilità contrattuale. Quest'ultima non attiene all'essere un cittadino e dunque un membro della società, obbligato a rispettarne le regole senza nuocere ad alcuno (*neminem laedere*), ma presuppone l'esistenza di un vincolo obbligatorio, un contratto o un accordo tra le parti, eventualmente non adempiuto o onorato da una di esse.

La responsabilità contrattuale è normata a partire dall'articolo 1218 del Codice civile, che prevede che colui che abbia assunto l'onere di fornire una prestazione a una terza persona debba eseguirla con la massima cura, pena il risarcimento del danno eventualmente causato, a meno che non possa provare che tale inadempimento sia stato determinato da cause a lui non imputabili.

Da quanto abbiamo premesso, appare evidente come quella che comunemente indichiamo come responsabilità professionale abbia natura contrattuale.

In pratica, il cittadino si rivolge a un esperto che ha acquisito una specifica conoscenza in un determinato campo (insomma a un professionista o a una struttura dotata di equivalenti competenze), per risolvere un problema che le sue conoscenze e capacità non gli consentirebbero di comporre altrimenti, e stipula con gli stessi un accordo che può essere sancito per iscritto (un contratto, dunque) ma può anche essere tacito, come accade se ci rechiamo da un medico per essere curati. La responsabilità dei professionisti o *prestatori d'opera intellettuale* è poi più accuratamente disciplinata all'articolo 2236 del Codice civile, che fa preciso riferimento a un'attività che implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, quali sono quelli oggettivamente risolvibili solo grazie alla preparazione acquisita attraverso un adeguato percorso di studi e sperimentata nella pratica, tale per cui il professionista sarà tenuto a risponderne solo in caso di dolo o colpa grave.

COSA CAMBIA DAL PUNTO DI VISTA ASSICURATIVO

Sotto il profilo giuridico, le due diverse nature della responsabilità comportano uguali criteri risarcitori, ma hanno connotati differenti, che determinano un importante divario sul piano assicurativo.

Il primo è già enucleato nel citato articolo 1218 C.c. e riguarda l'onere della prova.

Se nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, fornire la prova del comportamento illecito del danneggiante spetterà a chi chiede ristoro per il danno subito, nella responsabilità contrattuale l'onere di provare di aver osservato un comportamento diligente, nonostante l'eventuale mancato adempimento della prestazione, graverà sul debitore.

(continua a pag. 3)



Milano
30 novembre 2023
East End Studios

Per poter partecipare alla selezione
è necessario inviare la candidatura
compilando il form all'indirizzo:
<https://bit.ly/ICAwards23>

Per info: awards@insuranceconnect.it

SCARICA IL REGOLAMENTO COMPLETO

(continua da pag. 2)

Il nostro sistema presume che, avendo il professionista acquisito una specifica abilità riguardo al servizio prestato, se qualcosa non dovesse funzionare correttamente, è facile che sia per una mancanza da parte dello stesso. Toccherà a lui, quindi, provare che l'eventuale danno causato sia stato del tutto indipendente dal suo controllo.

Rispetto alla responsabilità extracontrattuale, dunque, la responsabilità contrattuale presenta un'inversione dell'onere della prova, che grava su colui che deve difendersi dalle accuse mosse dal danneggiato. Sul piano assicurativo ciò comporta una maggiore difficoltà per la compagnia che copre la responsabilità del debitore, che deve provare come l'inadempimento da parte dell'assicurato sia stato dovuto a cause a lui non imputabili, insomma, che lo stesso abbia fatto tutto il possibile perché il danno lamentato non si verificasse.

Un altro connotato che distingue la responsabilità contrattuale, rispetto a quella di natura aquiliana, risiede nella prescrizione, cioè nel periodo che viene concesso al danneggiato per denunciare il torto subito. L'articolo 2947 del Codice civile introduce una prescrizione breve di cinque anni per il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale (che viene ridotta a due anni per i danni da circolazione di veicoli). Viceversa, in campo contrattuale si applica la regola generale prevista dall'articolo 2946, che prevede un termine di decorrenza decennale, salvo termini più brevi specificatamente indicati in alcuni tipi di contratti.

L'ASSICURAZIONE LONG TAIL

La durata della vita di un sinistro da responsabilità contrattuale, dal momento in cui si è verificato l'evento generatore, fino all'ultimo giorno in cui il danneggiato ha il diritto di chiedere il ristoro del danno subito, risulta quindi assai più dilatata, rispetto a quanto accade in ambito extracontrattuale.

Tutto questo determina la definizione di assicurazione *long tail*, ovvero di lunga durata, che caratterizza le polizze di responsabilità professionale, con tutto ciò che ne deriva.

La scienza attuariale che guida la tecnica assicurativa incontra enormi difficoltà a governare coperture che presentino un'operatività temporale molto ampia, perché le compagnie di assicurazione che sottoscrivono rami *long tail* devono assicurare il rispetto del margine di solvibilità, provando di essere finanziariamente in grado di onorare nel tempo gli impegni presi con i propri assicurati. Più a lungo termine sarà l'impegno economico previsto per fronteggiare i sinistri generati dal portafoglio sottoscritto, maggiore e più affidabile dovrà risultare la capacità finanziaria dell'assicuratore. Questo comporta costi aggiuntivi, oltre all'apposizione delle riserve tecniche, e richiede uno sforzo economico inversamente proporzionale alla prevedibilità degli esborsi attesi.

Per contro, in ambito contrattuale, il danneggiato potrà beneficiare di due importanti facilitazioni: l'aver a disposizione un periodo di tempo doppio per denunciare il danno e il fatto di non essere gravato dall'onere di provare tutti gli elementi essenziali per la definizione della responsabilità da parte del presunto danneggiatore.

Cinzia Altomare

CARRIERE

Maurizio Pescarini sarà il nuovo ceo di Facile.it

Dal primo ottobre prossimo
subentrerà a Tobias Stuber, che ha
guidato l'azienda dall'aprile 2021



Maurizio Pescarini

Maurizio Pescarini diventerà il nuovo ceo di **Facile.it** dal primo ottobre prossimo, sostituendo così **Tobias Stuber**, che ha guidato l'azienda dall'aprile 2021.

Pescarini guiderà il broker online dopo 25 anni di esperienza nel settore assicurativo e bancario, dopo essere stato anche ceo di **Genertel** e **GenertelLife**. Nella nota di Facile.it si ricorda che il top manager ha ricoperto ruoli di leadership in Aviva, Monte dei Paschi di Siena e, come detto, Generali.

"Sono rimasto molto colpito – ha commentato Pescarini – dal modo in cui, negli ultimi anni, Facile.it si è affermata come un brand leader in Italia attraverso un forte spirito imprenditoriale e una chiara missione e proposizione per i propri clienti. Credo fortemente nel potenziale dell'azienda e sono felice di unirmi a questa squadra straordinaria nella sua prossima fase di crescita".

Fabrizio Aurilia

RICERCHE

Cambiamento climatico, l'importanza di mantenere gli impegni

La fuga dalla Nzia non deve tradursi per le assicurazioni in un'esenzione dai propositi assunti in materia di riduzione delle emissioni di carbonio: al contrario, secondo un recente sondaggio di GlobalData, le imprese del settore devono continuare a seguire le politiche adottate negli ultimi anni nell'ambito degli investimenti e della sottoscrizione del rischio

La fuga generale dalla **Net-Zero Insurance Alliance** (Nzia) non deve distogliere gli assicuratori globali dagli impegni assunti nella lotta al cambiamento climatico. Anzi, secondo un recente sondaggio condotto da **GlobalData** su un campione di oltre 200 esperti, le imprese del settore devono continuare a perseguire gli obiettivi stabiliti in materia di sottoscrizione di attività che generano emissioni di carbonio e investimento in società, industrie e fondi che contribuiscono alla crescita dell'inquinamento. "È la cosa più importante che possono fare per combattere il cambiamento climatico", si legge nel report della società specializzata in raccolta e analisi dati.


Nel dettaglio, l'indagine evidenzia che lo stop agli investimenti nelle industrie che producono emissioni di carbonio costituisce la misura principale che le compagnie assicurative possono adottare per contribuire alla lotta al cambiamento climatico (30,2%). Seguono poi, entrambe al 22,1% delle risposte, l'interruzione delle attività di sottoscrizione del rischio per questo genere di attività e la creazione di politiche di compensazione delle emissioni di carbonio. In coda si piazzano invece la riduzione dell'impronta di carbonio degli stessi assicuratori (15,7%) e la cessazione degli accordi di partnership con le società inquinanti (5,8%).

In fuga dalla Nzia

Moniti di questo genere diventano ancora più rilevanti alla luce della già citata fuga generale dalla Nzia che è iniziata a partire dallo scorso marzo. All'inizio fu l'uscita di scena in solitaria di **Munich Re**, poi vennero gli abbandoni di **Zurich**, **Hannover Re**, **Swiss Re**, **Axa**, **Allianz**, **Scor**, i **Lloyd's** e molti altri assicuratori globali. Alla base del fuggi fuggi generale ci sarebbero in particolare le ostilità di un gruppo di esponenti del Partito Repubblicano negli Stati Uniti e, più nel dettaglio, la possibilità che la collaborazione fra le imprese del settore per ridurre le emissioni di carbonio possa tradursi in una supposta violazione della normativa antitrust a stelle e strisce. Il risultato è che l'iniziativa, nata due anni fa sotto l'egida delle **Nazioni Unite** e arrivata nel tempo a contare una trentina

di adesioni, annovera adesso soltanto 11 membri, fra cui le italiane **Generali** e **Intesa Sanpaolo Vita**.

Alla luce di questa situazione, l'alleanza, come ricostruisce il rapporto di GlobalData, ha eliminato il requisito che impone ai membri di continuare a emettere i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio. L'iniziativa, si legge nel dettaglio nel report, "ha abbandonato l'obbligo per i membri di pubblicare gli obiettivi di luglio 2023, cosa che appare come un ulteriore colpo alla lotta del settore assicurativo al cambiamento climatico".



L'impegno del mercato

Ecco perché è così importante che gli assicuratori continuino a perseguire i propri obiettivi nel contrasto al climate change. "Tutto ciò sottolinea l'importanza che le imprese del settore siano ritenute responsabili per la definizione e il raggiungimento di obiettivi ambiziosi nella riduzione delle emissioni di carbonio", ha commentato **Ben Carey-Evans**, senior insurance analyst di GlobalData. "Questo diventerà un punto critico per tutte le aziende in futuro, dato che anche le normative di riferimento inizieranno a richiedere che le imprese raggiungano effettivamente i loro obiettivi, piuttosto che limitarsi a fissarli: il cambiamento climatico – ha aggiunto – è una minaccia particolarmente grave per l'industria, in quanto deve coprire le perdite causate da eventi meteorologici estremi che stanno diventando sempre più frequenti e che, di conseguenza, potrebbero rendere larghe aree del mondo di fatto inassicurabili".

Giacomo Corvi

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 E-mail: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 27 luglio di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577